



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
*Dipartimento per il coordinamento delle Politiche  
Comunitarie*

Roma, 9 giugno 2009

**ICPC-0004451-09/06/2009-2.36.1.4**

A tutti i Ministeri

A tutte le Regioni

A tutte le Province per il tramite  
dell'Unione delle Province d'Italia

A tutti i Comuni per il tramite  
dell'Associazione nazionale comuni d'Italia

A tutte le Camere di commercio per il  
tramite dell'Unioncamere

Oggetto: Aiuti di Stato temporanei – Linee guida per l'applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009

**PREMESSA**

La Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ha autorizzato quattro delle cinque tipologie di aiuto previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 03/06/2009 (da qui in poi "DPCM"), concernente le modalità per l'applicazione della Comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento delle imprese nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica – del 22 gennaio 2009, come modificata dalla Comunicazione, di analogo contenuto, del 25 febbraio 2009 (da qui in poi "Comunicazione").

Le decisioni della Commissione, sono relative alle notifiche:

- a. N 248/2009, sugli aiuti temporanei di importo limitato e compatibile (art. 3 del DPCM):  
decisione 28 maggio 2009, C(2009)4277;
- b. N 266/2009, sugli aiuti temporanei concessi sotto forma di garanzie (art. 4 del DPCM):  
decisione 28 maggio 2009, C(2009)4289;

- c. N 268/2009, sugli aiuti temporanei sotto forma di tasso di interesse agevolato (art. 5 del DPCM): decisione 29 maggio 2009, C(2009)4376;
- d. N 279/2009, sulle misure temporanee relative al capitale di rischio (art. 7 del DPCM): decisione del 25 maggio 2009, C(2009)4117.

Per quanto riguarda gli aiuti per la produzione di “prodotti verdi” la Commissione non ha ancora adottato una decisione. Al riguardo, verrà, comunque, fornita tempestiva e puntuale informazione.

Pertanto, a seguito dell’adozione delle decisioni sopra elencate, le Amministrazioni, in ossequio alle rispettive disposizioni che ne regolano l’adozione, potranno adottare specifici regimi di aiuto.

Le decisioni della Commissione, nel dichiarare la compatibilità comunitaria dei criteri di concessione degli aiuti temporanei, contenuti nel DPCM, richiamano le Autorità italiane all’osservanza degli obblighi derivanti sia dalla corretta interpretazione della Comunicazione, sia dagli impegni assunti dalle stesse Autorità nel corso della notifica.

Al riguardo, si sottolinea che le decisioni in materia di aiuti di Stato vincolano ciascuna amministrazione o ente concedente al rispetto di tutte le clausole, condizioni ed obblighi in esse contenuti.

Conseguentemente, a seguito dell’adozione delle decisioni sopra elencate, **le Amministrazioni che concedono gli aiuti temporanei devono garantire la stretta osservanza di tutte le disposizioni della Comunicazione e di quelle dettate dal DPCM, nonché di tutte le condizioni contenute nelle suddette decisioni e degli impegni assunti dalle Autorità italiane nella fase di interlocuzione con la Commissione europea nel corso dell’istruttoria degli aiuti temporanei sopraindicati e riportati nelle relative decisioni comunitarie.**

Lo stesso DPCM effettua, negli articoli 2, comma 1, 9, comma 2, e 10, comma 5, un espresso rinvio alle decisioni di autorizzazione e alle disposizioni contenute nella Comunicazione.

Il vincolo di stretta osservanza della relativa normativa comunitaria è rafforzato nel DPCM dalla norma dettata all’articolo 10, comma 3, che dispone un sistematico rinvio alla Comunicazione per tutto quanto non previsto nel DPCM stesso.

**Le Amministrazioni concedenti, quindi, si devono conformare ad entrambi gli atti comunitari (decisioni di autorizzazioni e Comunicazione) e al DPCM.**

Tutto ciò premesso e fatto salvo, con le presenti linee guida, da intendersi quale ausilio ai fini di una più corretta applicazione degli atti sopra menzionati, si intendono chiarire ed evidenziare da un lato, i vincoli posti dalla Commissione europea nelle decisioni di autorizzazione sopra elencate e, dall’altro, gli impegni assunti dalle Autorità italiane ai fini dell’adozione delle decisioni di autorizzazione.

## **QUESTIONI GENERALI**

### **LIMITE TEMPORALE DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI**

**Qualunque tipologia di aiuto di cui al DPCM non potrà essere concessa oltre il 31 dicembre 2010.**

## **MONITORAGGIO E RELAZIONI**

Le Amministrazioni non possono concedere gli aiuti temporanei di cui alla Comunicazione alle imprese che versavano in stato di difficoltà prima del 1° luglio 2008. A tale fine, le Amministrazioni attestano il rispetto di tale divieto nell'ambito della relazione di cui all'articolo 9, comma 3, del DPCM e danno dimostrazione della circostanza che i beneficiari non si trovavano in difficoltà al 1° luglio 2008.

## **DICHIARAZIONI DEI BENEFICIARI DEGLI AIUTI: APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 445/2000**

Con riguardo alle ipotesi in cui il rispetto delle disposizioni del DPCM implichi il ricorso a dichiarazioni dei beneficiari, è opportuno rammentare che trovano applicazione le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Pertanto, le Amministrazioni, nel caso in cui acquisiscano dichiarazioni con valore di autocertificazione o dichiarazioni sostitutive, saranno tenute al rispetto delle pertinenti norme del richiamato DPR, fra cui, in primo luogo, gli articoli 46, 47, 71 e 76.

In particolare, il citato articolo 71 prevede che *“le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”*, e specificano, altresì, le modalità di tale controllo.

Al riguardo, poi, l'articolo 76 dello stesso DPR stabilisce la responsabilità penale di *“chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso”* nei casi previsti dal DPR medesimo, rinviando, a tal fine, alle norme del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Ferma restando la rilevanza generale del richiamato DPR, sembra opportuno segnalare che le norme del DPCM che, *ictu oculi*, vengono in rilievo sotto il profilo dell'applicabilità del DPR 445/2000 sono l'articolo 2, commi 2 e 4, nonché l'articolo 3, comma 1, lettera c), i quali espressamente consentono all'Amministrazione concedente di ricorrere alle dichiarazioni dei beneficiari.

## **QUESTIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI AIUTO**

### **AIUTO N248/2009 - AIUTI DI IMPORTO LIMITATO**

#### **ART. 3 DEL DPCM**

##### Oneri di comunicazione

Le dichiarazioni prodotte dalle imprese al fine di informare l'amministrazione, prima della concessione dell'aiuto di importo limitato, relativamente ad altri eventuali medesimi aiuti o incentivi *de minimis* ricevuti nel triennio a partire dal 2008, soggiacciono al DPR 445/2000, nei termini richiamati nella parte delle “Questioni generali”.

##### Trasparenza degli aiuti di importo limitato concessi in forma di garanzie

L'articolo 3 prevede espressamente che gli aiuti di importo limitato sono trasparenti se verificati alla luce dei requisiti di cui all'articolo 5 del Regolamento n. 800/2008, a norma del quale detti aiuti sono trasparenti quando:

- a. la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è stata approvata previa notifica alla Commissione nel quadro dell'applicazione dello stesso regolamento 800/2008 o del regolamento (CE) n. 1628/2006;

- b. il beneficiario è una piccola e media impresa e l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

Le previsioni dell'articolo 5 del regolamento 800/2008 sono state parzialmente e temporaneamente derogate dall'entrata in vigore delle regole della Comunicazione sugli aiuti temporanei.

La lettera b) dell'articolo 5 del regolamento 800/2008, infatti, nel rinviare ai “*premi esenti*”, fa esclusivo riferimento alle PMI, in linea con la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, di giugno 2008.

Al contrario, la Comunicazione sugli aiuti temporanei prevede una tabella dei “*premi esenti*” più favorevoli e si applica a tutte le imprese, sia che si tratti di piccole e medie imprese, sia che si tratti di imprese di grandi dimensioni.

Pertanto, con specifico ed esclusivo riferimento alla concessione degli aiuti temporanei, l'elemento di aiuto contenuto nella garanzia (differenza tra il prezzo di mercato della garanzia fornita ed il prezzo realmente pagato) è trasparente non solo nei casi espressamente elencati nell'articolo 5 del regolamento 800/2008, ma anche nei casi in cui si applica la tabella dei premi esenti fissati nell'Allegato al Quadro temporaneo.

Quindi, la lettera dell'articolo 3 del DPCM va integrata in via interpretativa considerando, fra le ipotesi di aiuto (in forma di garanzie) trasparente, anche quelle derivanti dall'applicazione delle soglie di *safe harbour* dell'Allegato alla Comunicazione o dall'applicazione di un metodo di calcolo approvato dalla Commissione, che, tuttavia, per l'Italia, non è ancora disponibile.

*Trasparenza degli aiuti di importo limitato concessi in forma di prestiti a tasso agevolato e contributi sotto forma di tasso di interesse*

L'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti di importo limitato concessi in forma di prestiti a tasso agevolato e contributi sotto forma di tasso di interesse dovrà essere calcolato sulla base della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione di cui alla G.U.U.E. C 14 del 19/01/2008. In particolare il calcolo dovrà tenere conto del *rating* e del livello di costituzione di garanzie dell'impresa al momento della concessione dell'aiuto.

*Esclusione degli aiuti di importo limitato per investimenti nel capitale di rischio delle imprese*

Non sono considerati trasparenti gli aiuti di importo limitato concessi a sostegno della fornitura di capitale di rischio alle imprese. Di conseguenza, non potranno essere utilizzati gli aiuti di cui al paragrafo 4.2.2 della Comunicazione per finanziare investimenti in capitale di rischio.

**AIUTO N 266/2009 – AIUTI SOTTO FORMA DI GARANZIE  
ART. 4 DEL DPCM**

*Determinazione dei premi esenti di sicurezza*

Le modalità per l'individuazione dei premi esenti di sicurezza applicabili alle imprese nella concessione di aiuti sotto forma di garanzie, dovranno tenere conto del *rating* e del livello di costituzione di garanzie dell'impresa al momento della concessione dell'aiuto.

### Categorie di garanzie

Il livello di garanzie dell'impresa beneficiaria è determinato in linea con i criteri descritti alla nota 2 della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (G.U.U.E. C 14 del 19/1/2008, pag. 8).

### Imprese prive di antecedenti in materia di prestiti o con rating non basato su un approccio di bilancio

L'articolo 4 prevede che l'amministrazione, nel concedere l'aiuto, può prevedere una riduzione fino al 15% del premio esente, se l'impresa beneficiaria è una grande impresa, e fino al 25% se l'impresa beneficiaria è una piccola o media impresa.

Il medesimo articolo 4 precisa che la riduzione del 25% (PMI) si applica anche alle PMI che non hanno antecedenti in materia di prestiti o non hanno un *rating* basato su un approccio di bilancio (per le quali il premio esente è fissato al 3,8% così come previsto dalla Comunicazione in materia di aiuti di Stato sotto forma di garanzie - G.U.U.E. C 155 del 20.6.2008).

La mancanza di una analoga precisazione con riferimento alle grandi imprese, potrebbe indurre a ritenere che non sia possibile nessuna riduzione per le grandi imprese che non hanno antecedenti in materia di prestiti o non hanno un *rating* basato su un approccio di bilancio.

Tuttavia, ad un'attenta interpretazione del DPCM, il cui articolo 10, comma 3, rinvia alle disposizioni della Comunicazione per tutto quanto non previsto nel DPCM medesimo, consegue che la riduzione del 15% del premio esente si applica anche alle grandi imprese che non hanno antecedenti in materia di prestiti o non hanno un *rating* basato su un approccio di bilancio, rammentandosi che, anche per esse, il premio esente è fissato al 3,8%.

Pertanto, le riduzioni previste (25% per le PMI e 15% per le GI) si riferiscono a tutte le imprese – grandi, medie e piccole - che non hanno antecedenti in materia di prestiti o che non hanno un *rating* basato su un approccio di bilancio.

### Finalità degli aiuti sotto forma di garanzia

La copertura delle garanzie pubbliche è limitata alle finalità di investimento ed ai prestiti d'esercizio, cioè destinati alle voci di spesa relative alla gestione ordinaria dell'attività (che rappresentano un aiuto al funzionamento).

### Periodo di validità degli aiuti

La riduzione del premio di garanzia è applicata per un periodo massimo di due anni a partire dalla concessione dell'aiuto. Se la durata del prestito garantito supera i due anni, le Amministrazioni possono prolungare l'applicazione dei premi esenti di cui alla tabella annessa alla Comunicazione per un periodo ulteriore non superiore ad otto anni. In questo periodo supplementare, tuttavia, non può essere applicata alcuna riduzione ai premi di garanzia.

Qualora, sulla base del paragrafo 4.3.2 della Comunicazione, sia concessa una garanzia pubblica superiore a dieci anni (2+8), allo scadere del decimo anno si applicheranno a tale garanzia le regole previste dalla Comunicazione in materia di aiuti di Stato sotto forma di garanzie (G.U.U.E. C 155 del 20.6.2008).

## **AIUTO N 268/2009 – AIUTI DI STATO SOTTO FORMA DI TASSO DI INTERESSE AGEVOLATO ART. 5 DEL DPCM**

### Determinazione del tasso di interesse agevolato

L'articolo 5 del DPCM, in linea con la Comunicazione, dispone che il tasso agevolato da applicare dovrà essere almeno uguale a quello *overnight* maggiorato della differenza fra il tasso

interbancario a 1 anno medio (IBOR) e la media del tasso *overnight* nel periodo 1/1/2007-30/6/2008, più il premio per il rischio di credito calcolato sulla base della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del criterio di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

Con riguardo al tasso *overnight*, (Euro OverNight Index Average – EONIA, cioè la media ponderata di tutte le operazioni di prestito *overnight* - della durata di un giorno - effettuate sul mercato interbancario dalle stesse banche primarie che contribuiscono alla determinazione del tasso Euribor) **si segnala che esso non è fissato dalla Banca d'Italia, ma è rilevato dalla Banca Centrale Europea ed è pubblicato sul sito [http://www.euribor.org/html/content/eonia\\_data.html](http://www.euribor.org/html/content/eonia_data.html)**. Detto tasso *overnight*, è anche pubblicato quotidianamente sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo <http://www.tesoro.it>.<sup>1</sup>

Con riferimento al calcolo della differenza fra la media del tasso interbancario a 1 anno e la media del tasso *overnight* nel periodo 1/1/2007-30/6/2008, si segnala che essa corrisponde a 64 punti base.

In relazione al premio derivante dall'applicazione della tabella della Comunicazione sul tasso di riferimento, occorre sottolineare che esso varia a seconda del rischio di credito dell'impresa beneficiaria, precisando altresì che il *rating* dell'impresa è stabilito sulla base della situazione del beneficiario al momento della stipula del contratto di prestito.

#### Periodo di validità degli aiuti

Il tasso di interesse agevolato può essere applicato solo ai prestiti concessi precedentemente al 31 dicembre 2010 ed è limitato ai pagamenti degli interessi dovuti anteriori al 31 dicembre 2012. Per i pagamenti di interessi successivi al 31 dicembre 2012, il tasso di interesse da corrispondere deve essere definito sulla base della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del criterio di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

### **AIUTO N 279/2009 – AIUTI DI STATO AGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE DI RISCHIO - ART. 7 DEL DPCM**

L'articolo 7 del DPCM può essere applicato esclusivamente ai fini della modifica di regimi di aiuti già approvati dalla Commissione europea.

Al riguardo, considerato che in data 18/08/2006 sono entrati in vigore i nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI, si richiama l'attenzione delle Amministrazioni interessate sulla circostanza che, in virtù dell'impegno assunto dalle Autorità Italiane nel settembre del 2006, ai regimi di aiuto antecedenti a tali orientamenti devono essere state applicate le opportune misure, ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 659/1999.

Il mancato adeguamento alle prescrizioni contenute negli orientamenti del 2006 determina l'avvio della procedura di cui al Capo V del citato Regolamento 659/1999, oltre che, ovviamente, l'impossibilità di concedere aiuti temporanei.

Fermo restando quanto sopra, l'elenco dei regimi ai quali sarà possibile apportare le modifiche di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 7 del DPCM è contenuto al punto 5 della decisione della Commissione europea del 25/05/2009 e, di seguito, ribadito:

- N 304/2007 – Regime di aiuti a favore del capitale di rischio;
- N 458/2007 – Interventi a livello di capitale di rischio a favore delle imprese cooperative – Regione Marche;

---

<sup>1</sup> Alla data di adozione della presente circolare il tasso *overnight* è reperibile sulla *homepage* del ministero, esattamente all'indirizzo <http://www.tesoro.it>.

- N 496/2007 – Fondo di garanzia per lo sviluppo del capitale di rischio (Fondo NEXT) – Regione Lombardia;
- N 644/2006 – Aiuti a favore degli investimenti in private equity - Camera di Commercio di Vicenza;
- N 173/2003 – Fondo di capitale di rischio per le PMI – Regione Campania.

Il Capo del Dipartimento  
Prof. Roberto Adam

